

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 dicembre 2020.

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 che disciplinano l'attuazione ed il monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 2008, che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che le stazioni appaltanti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Valutata l'opportunità di ridurre gli impatti ambientali dei contratti pubblici stipulati per l'esecuzione delle attività di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili e valutata altresì l'opportunità di valorizzare e promuovere i percorsi di qualificazione ambientale delle imprese dedite a tali attività per il tramite dei Criteri ambientali minimi di cui al citato art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Valutato che l'attività istruttoria per la predisposizione dei predetti nuovi Criteri ambientali minimi è stata improntata al conseguimento di vari obiettivi ambientali e ha previsto un costante confronto con le parti interessate e con gli esperti e la condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, così come prevede il citato Piano d'azione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi:

a) servizio di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili;

b) servizio di ricondizionamento e logistica di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

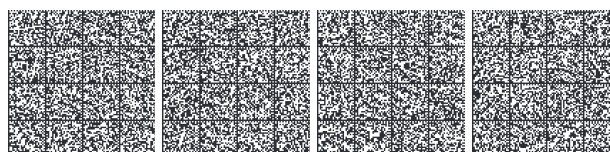
a) «servizio di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili»: servizio di fornitura in noleggio di prodotti e servizio periodico di ritiro degli articoli da processare per successive attività di lavaggio, sanificazione, sterilizzazione, laddove necessaria, riparazione, laddove necessaria, stiratura, piegatura, confezionamento e consegna degli articoli trattati presso il sito servito;

b) «servizio di ricondizionamento e logistica di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili»: servizio periodico di ritiro degli articoli da processare per successive attività di lavaggio, sanificazione, sterilizzazione, laddove necessaria, riparazione, laddove necessaria, stiratura, piegatura, confezionamento e consegna degli articoli trattati presso il sito servito.

Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2020

Il Ministro: COSTA

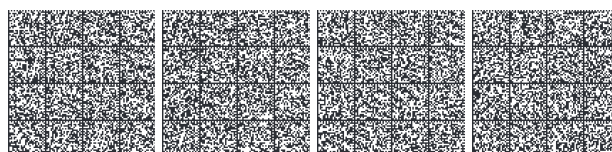


ALLEGATO I

(Art. 1)

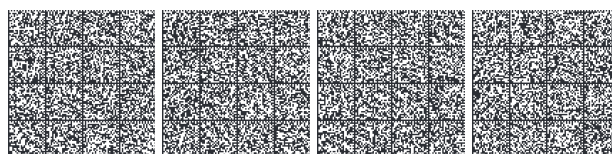
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER:

- L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO, LOGISTICA E NOLEGGIO DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ NONCHE’ DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI;
- L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO E LOGISTICA DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ NONCHE’ DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI.



Indice

A. PREMESSA.....	
B. APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	
C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI “LAVANOLO” (RICONDIZIONAMENTO, LOGISTICA E NOLEGGIO DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ NONCHE’ DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI; RICONDIZIONAMENTO E LOGISTICA DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ NONCHE’ DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI).....	
A) CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI	
1. Sistema di gestione ambientale.....	
2. Sistema di gestione e controllo della biocontaminazione	
B) SPECIFICHE TECNICHE	
1. Prodotti tessili.....	
2. Materassi e guanciali.....	
3. Presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche	
4. Detergenti e “sistemi a più componenti” (ammorbidenti, smacchiatori, agenti di risciacquo...) per il lavaggio industriale dei tessili	
C) CLAUSOLE CONTRATTUALI	
1. Gestione del rischio e controllo della biocontaminazione.....	
2. Sistema di gestione ambientale.....	
D) CRITERI PREMIANTI	
1. Investimenti e altre misure di gestione ambientale per l’efficientamento energetico, per la produzione da fonti rinnovabili per autoconsumo e per la cessione in rete, per l’efficienza idrica, per la minimizzazione delle emissioni inquinanti nei recettori idrici realizzati presso lo/gli stabilimento/i in cui si esegue il servizio oggetto di appalto.	
2. Certificazioni ambientali	
3. Riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla logistica	
4. Prodotti tessili noleggiati tramite il servizio.....	
5. Adozione di misure per massimizzare il riuso, la preparazione per il riutilizzo ed il riciclo dei tessili, dei materassi e degli altri prodotti tessili	
6. Verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura	
D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI E SISTEMI A PIU’ COMPONENTI PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE DEI TESSILI E ASSIMILATI	
A) SPECIFICHE TECNICHE	
1. Biodegradabilità dei tensioattivi.....	
2. Sostanze e miscele non ammesse o limitate	
3. Sostanze biocide nei detergenti: conservanti.....	
4. Fragranze e coloranti	
5. Enzimi	
6. Requisiti dell’imballaggio	
7. Sistemi di dosaggio automatico	
8. Idoneità all’ uso	
9. Criteri ambientali minimi dei detergenti e dei “sistemi a più componenti”: verifiche di conformità	



A. PREMESSA

Il presente documento, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione degli impatti ambientali di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze (GU n. 107 del 2008), reca i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di lavanolo, che comprende tutte o parte delle seguenti attività: ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, di materasseria, di indumenti ad alta visibilità nonché di dispositivi medici sterili (CPV 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco - Vocabolario comune per gli appalti pubblici).

B. APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Al servizio di lavaggio e distribuzione di tessili e materasseria sono correlati vari impatti ambientali. Tra i più significativi vi sono quelli legati all'eutrofizzazione acquatica, ai cambiamenti climatici e alla tossicità umana.

Attraverso l'applicazione dei CAM nell'ambito di detti servizi sarà possibile contribuire principalmente alla riduzione dei consumi energetici e delle correlate emissioni di gas climalteranti, alla riduzione dei consumi idrici e alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nei processi di lavaggio.

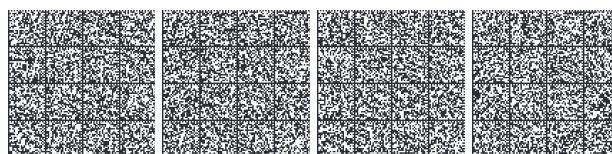
Per l'efficienza idrica è previsto, ad esempio, che gli stabilimenti presso i quali viene eseguito il servizio oggetto dell'appalto abbiano idonei sistemi di filtraggio e riutilizzo dell'acqua al fine di ridurre il consumo. Per la riduzione dell'uso di sostanze pericolose è previsto l'uso di detergenti e sostanze chimiche meno nocive per l'ambiente.

Ciascuna azienda interessata ad accedere agli appalti della pubblica amministrazione è inoltre chiamata ad attuare misure di gestione ambientale e di gestione e controllo della biocontaminazione, in tal modo coniugando sistematicamente la qualità del servizio, sia dal punto di vista prestazionale che ambientale e sanitario.

Per ridurre l'impronta ecologica del servizio oggetto di affidamento e promuovere la diffusione di investimenti "verdi", vengono valorizzate le tecnologie che consentono l'efficientamento idrico ed energetico e che consentono di soddisfare il fabbisogno energetico e termico con fonti rinnovabili.

Sono altresì valorizzate le certificazioni che comportano un miglioramento continuo dell'impronta ambientale (Made Green in Italy) o dell'impronta di carbonio del servizio o dell'organizzazione. Per non causare una selezione avversa, si mira anche a far tenere sotto controllo gli impatti ambientali derivanti dalla logistica, in modo da contabilizzare non solo gli impatti che possono essere ridotti tramite le caratteristiche ambientali degli stabilimenti proposti per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, ma anche quelli legati ai trasporti per il ritiro e la consegna dei capi.

Per quanto riguarda i prodotti oggetto di eventuale noleggio, si intendono approcciare vari impatti ambientali principalmente attraverso requisiti di *ecodesign* finalizzati a garantirne la durabilità e, nel caso di "prodotti complessi", il riuso, oltre che la sicurezza correlata anche alle sostanze



pericolose che possono residuare nel prodotto finito e alle emissioni di composti organici volatili per la materasseria.

Con l'entrata in vigore dei presenti CAM, le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicarli per l'acquisto o il noleggio di prodotti tessili che possono essere: il tessile piano (per il settore sanitario, per la ristorazione, per le altre strutture assistenziali, detentive etc.); gli indumenti da lavoro, gli indumenti ad alta visibilità e i dispositivi di protezione individuale; i kit in tessuto tecnico riutilizzabile; i teli ed i camici di diverse dimensioni; la materasseria ed altre categorie di tessili trattate nei servizi di lavanderia industriale ed usate dalle stazioni appaltanti.

È necessario che le stazioni appaltanti pongano particolare attenzione nell'individuare le basi d'asta e nel determinare le formule per l'aggiudicazione, in modo da consentire corrispettivi equi e sostenere il percorso di qualificazione ambientale del settore e delle filiere ad esso collegate. Altresì è necessario eseguire verifiche di conformità che, per alcuni requisiti ambientali, devono essere effettuate almeno annualmente, *in situ*.

C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI “LAVANOLO” (RICONDIZIONAMENTO, LOGISTICA E NOLEGGIO DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ NONCHE’ DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI; RICONDIZIONAMENTO E LOGISTICA DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ NONCHE’ DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI)

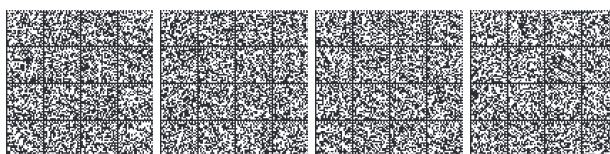
a) CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di introdurre i criteri di selezione dei candidati previsti nel presente documento di Criteri ambientali minimi nella documentazione di gara. Tale scelta deve essere valutata tenendo conto del mercato di riferimento.

1. Sistema di gestione ambientale

L'offerente dimostra la capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del servizio in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, tramite il possesso di una registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), relativamente all'attività di cui al codice NACE 96.01.1 o della certificazione di cui alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di cui al codice EA 39B1, rilasciate da un organismo accreditato da Accredia o da altro soggetto considerato equivalente sulla base degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA e LAC (MLA), ILAC (MRA).

Verifica: verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo. Presentare la certificazione UNI EN ISO 14001 oppure indicare il numero di registrazione EMAS, ove richiesto dalla stazione appaltante. Qualora l'offerente dimostri di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o la certificazione entro i termini richiesti, per motivi a lui non imputabili, (ovvero entro la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), saranno accettate, in luogo delle certificazioni, altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l'equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001 o equivalente. Dette prove documentali consistono in una descrizione dettagliata del



sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, analisi del contesto, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione, sistema di gestione degli audit interni).

2. Sistema di gestione e controllo della biocontaminazione

L'offerente dimostra di avere attivo un sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d'uso del tessile conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema², certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità.

Verifica: verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del DGUE. L'offerente indica i riferimenti della certificazione posseduta, in corso di validità e si rende disponibile ad inoltrarla in formato elettronico, qualora richiesto dalla stazione appaltante. L'offerente può presentare mezzi di prova alternativi qualora dimostri di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 87 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.

b) SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Prodotti tessili

(Laddove ne sia previsto il noleggio nell'ambito della gara)

I prodotti tessili noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche previste nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili ed in possesso dei mezzi di prova ivi previsti.

Verifica: presentare i mezzi di dimostrazione della conformità previsti nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili vigenti.

2. Materassi e guanciali

(Laddove ne sia previsto il noleggio nell'ambito della gara)

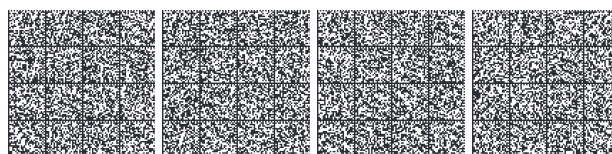
I materassi e i guanciali noleggiati devono essere in possesso della certificazione CE per i dispositivi medici delle omologazioni di legge (Classe 1 IM e certificato di laboratorio richiamato nell'atto amministrativo ministeriale) e devono essere realizzati con materie prime e componenti rispondenti ai seguenti requisiti:

- imbottiture in poliuretano dotate di certificazione CertiPUR a garanzia del criterio sulle emissioni di composti organici volatili;
- fodere e cerniere dotate della certificazione STANDARD 100 by OEKO TEX®.

I materassi ed i guanciali, se non in possesso delle certificazioni sopra richiamate o equivalenti, devono essere almeno in possesso di un rapporto di prova che attesti la conformità alle certificazioni di cui sopra.

Le prove devono essere effettuate da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 sulla norma UNI EN ISO 16000-9 e/o UNI EN ISO 16000-11 e/o UNI EN ISO 16000-6, sulla matrice di interesse.

² Manuale pratico per l'applicazione dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 14065 "tessili trattati in lavanderia- sistema di controllo della biocontaminazione" e per il conseguimento della certificazione RABC, nella versione in corso di validità.



I materassi devono essere con imbottitura in poliuretano espanso flessibile a cellule aperte.

I materassi e i guanciali specialistici, inoltre, se composti da più elementi, ad esempio ad incastro geometrico, sono realizzati senza l'utilizzo di colle e sono progettati per facilitare lo smontaggio, il recupero e la riparazione o sostituzione dei diversi materiali componenti. I materassi offerti devono altresì essere facilmente disassemblabili affinché le parti usurate possano essere facilmente riparate e sostituite e i componenti costituiti da materiali diversi riciclati al termine della loro vita utile.

Verifica: indicare la denominazione sociale del produttore, il modello ed il codice del prodotto e le certificazioni possedute, allegando le schede tecniche dei prodotti, ivi incluse le indicazioni per l'uso e la manutenzione con le istruzioni per il disassemblaggio e per la sostituzione di parti usurate. In assenza delle richiamate certificazioni, allegare anche i rapporti di prova.

3. *Presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche*

L'impianto o gli impianti con i quali si eseguirà il servizio devono essere dotati di idonei sistemi di filtraggio e riutilizzo dell'acqua al fine di ridurre il consumo.

Verifica: dichiarare le sedi degli stabilimenti con i quali si eseguirà il servizio, descrivere la tecnologia impiantistica del sistema di filtraggio e riutilizzo dei flussi idrici del processo di lavaggio, attestando la disponibilità a far eseguire un sopralluogo al direttore dell'esecuzione del contratto, o suo esperto delegato, in sede di esecuzione del servizio.

4. *Detergenti e "sistemi a più componenti" (ammorbidenti, smacchiatori, agenti di risciacquo...) per il lavaggio industriale dei tessuti*

Gli articoli del servizio affidato devono essere trattati, fatte salve indicazioni specifiche da parte delle autorità nazionali competenti legate ad emergenze epidemiologiche, con prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di un'equivalente etichetta ambientale di cui alla UNI EN ISO 14024 o con detergenti e sostanze chimiche conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al punto D del presente documento, muniti di rapporti di prova rilasciati da un laboratorio operante nel settore chimico sulle matrici di riferimento, accreditato UNI EN ISO/IEC 17025.

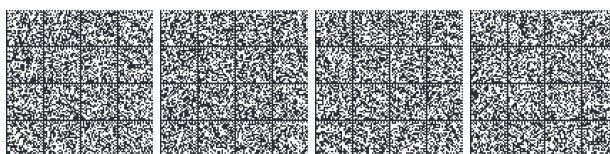
Verifica: Presentare la lista dei detergenti e delle sostanze chimiche con i quali si eseguirà il servizio che riporti la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Per i prodotti privi di etichette dovranno essere allegati i rapporti di prova di conformità redatti in base a quanto indicato nella sezione "Verifiche" dei CAM sui detergenti Sub D, lett. a), punto 9.

In corso di esecuzione dell'appalto il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di effettuare verifiche anche *in situ* per prendere visione della documentazione tecnica, contabile e fiscale (documenti di trasporto/bolle di consegna, fatture, o dati contabili e fiscali), nonché per far prelevare un campione delle referenze usate come detergenti, al fine di far eseguire prove analitiche ad un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025, secondo quanto indicato nella sezione Verifiche Sub D, lett. A), punto 9.

c) **CLAUSOLE CONTRATTUALI**

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, introduce nella documentazione progettuale e di gara le seguenti clausole contrattuali:

1. *Gestione del rischio e controllo della biocontaminazione*



La o le imprese esecutrici del servizio affidato attuano un sistema di analisi dei rischi e di controllo della biocontaminazione (RABC) conforme alla norma tecnica UNI EN 14065, in grado di conseguire almeno i livelli di qualità microbiologica indicati nelle Linee Guida Assosistema³, al fine di assicurare che i processi di sanificazione e ricondizionamento garantiscano, oltre all'eliminazione degli odori e di qualsiasi tipo di sporco e di macchia derivante da un uso appropriato dei dispositivi tessili da parte dell'utilizzatore finale, un'idonea qualità microbiologica in funzione della destinazione d'uso del prodotto trattato.

Tale sistema deve essere sottoposto ad *audit* periodici da parte di un organismo di valutazione della conformità, affinché sia ottenuta o mantenuta la relativa certificazione.

Verifica: i requisiti possono essere verificati anche durante eventuali visite *in situ*. Su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà essere trasmessa in via telematica la certificazione, se non acquisita in sede di selezione dell'offerta, che deve risultare in corso di validità, altrimenti dovrà trasmettere i risultati di uno più *audit* sul sistema RABC.

2. *Sistema di gestione ambientale*

La o le imprese esecutrici del servizio affidato attuano un sistema di gestione ambientale (politica ambientale, analisi del contesto, valutazione aspetti ambientali, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione) durante l'esecuzione del servizio, in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 oppure alla registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), relativamente all'attività di cui al codice NACE 96.01.1.

Verifica: i requisiti e le pertinenti attestazioni saranno verificati in sede di esecuzione contrattuale. Su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà essere trasmessa in via telematica la certificazione, se non acquisita in sede di selezione dell'offerta, che deve risultare in corso di validità, altrimenti si dovranno trasmettere i risultati di uno più *audit*.

d) CRITERI PREMIANTI

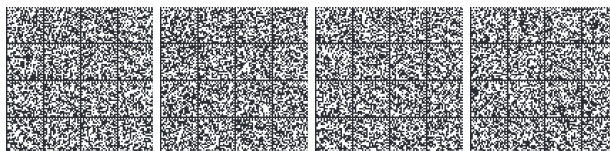
La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità/prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:

1. Investimenti e altre misure di gestione ambientale per l'efficientamento energetico, per la produzione da fonti rinnovabili per autoconsumo e per la cessione in rete, per l'efficienza idrica, per la minimizzazione delle emissioni inquinanti nei recettori idrici realizzati presso lo/gli stabilimento/i in cui si esegue il servizio oggetto di appalto.

Si attribuiscono punti tecnici in base agli investimenti, già effettuati, volti alla riduzione degli impatti ambientali del processo produttivo e all'attuazione di altre misure di gestione ambientale volte all'efficientamento idrico e/o energetico. Tra questi:

- a) l'esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di interventi di efficientamento energetico a seguito dei quali sono stati ottenuti certificati bianchi (titoli di efficienza energetica) o altri eventuali incentivi fiscali;

³ http://www.assosistema.it/wp-content/uploads/2018/08/Linee-Guida-Assosistema-RABC-2016_Rev.-2.pdf.



punti Xi i= stabilimento iesimo

- b) l'installazione, nell'ultimo quinquennio, di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile cui sono stati riconosciuti incentivi;

punti Yi

- c) l'esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di interventi a seguito dei quali sono stati ottenuti incentivi nell'ambito del conto solare termico o altri analoghi eventuali incentivi fiscali;

punti Pi

- d) Realizzazione di interventi di efficientamento idrico e/o termico e/o energetico, indicati nell'ambito di un sistema di gestione dell'organizzazione e/o una certificazione di prodotto in corso di validità (ad esempio marchio Made Green in Italy, UNI CEI TR 11428 o UNI CEI EN 16247 o UNI CEI EN ISO 50001 in corso di validità; EMAS o UNI EN ISO 14001 in corso di validità, UNI EN ISO/TS 14067 o UNI EN ISO 14046 in corso di validità), ulteriori rispetto agli investimenti di cui ai precedenti punti elenco, ed almeno uno dei seguenti:

- installazione di scaricatori di condensa ad alta efficienza,
- installazione di scambiatori di calore;
- installazione di nuove lava continue con recupero acqua di lavaggio o di inverter sui motori;
- installazioni o dispositivi per il controllo e l'abbattimento dell'inquinamento idrico, cosiddette tecnologie "end-of-pipe";
- installazione di contatori idrici ed elettrici sulle linee di produzione o sui quadri di linea o sugli stacchi della rete idrica al fine di effettuare sistematici controlli per la razionalizzazione dei consumi elettrici ed idrici associati alle varie categorie di prodotti trattati ed eseguire specifiche campagne di misurazione affinché tali consumi, allocati sulle diverse categorie di prodotti trattati, possano essere efficacemente monitorati⁴

punti Ki per ciascun intervento, per un massimo di x K.

- e) utilizzo, da almeno un anno, di energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili certificate (Garanzia di Origine, RECS...) per i fabbisogni energetici non coperti da eventuale autoproduzione. Tra le fonti rinnovabili non deve essere compresa la combustione dell'olio di palma ed assimilati.

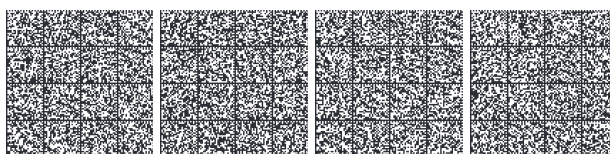
punti Li

I punteggi saranno assegnati in proporzione alla quota in percentuale di articoli che si intende processare nello stabilimento con le caratteristiche oggetto del punteggio tecnico, rispetto al numero di articoli totale.

Verifica: indicare la sede dello o degli stabilimenti presso i quali si intende eseguire il servizio e la quota in percentuale di articoli che verrà processata in ciascuno di essi, specificando quali sono tali articoli. *Per il sub criterio a)* indicare gli interventi effettuati, le relative caratteristiche tecniche, l'anno in cui sono stati effettuati e fornire dimostrazione dei titoli di efficienza energetica (o di altri eventuali incentivi) ottenuti. *Per il sub criterio b) e c):* indicare gli interventi effettuati, le relative caratteristiche tecniche, l'anno in cui sono

⁴ Trattasi pertanto di multimetri (fissi o portatili), per rilevare i consumi energetici, da posizionare sul quadro corrispondente ad una linea di produzione completa, ove possibile, oppure, in quadri di linea (asserviti ad esempio a: introduttore, lavacontinua/lavacentrifuga, essiccatoi/presse, mangano e confezionamento, etc.) e o di misuratori idrici da installare, ove possibile, sugli stacchi della rete di distribuzione idrica, in corrispondenza di lavacontinue, lavacentrifughe e di ogni altra tipologia di impianti che impieghino acqua per usi produttivi (es. centrale termica, trattamento acque per osmosi, etc). Tali consumi devono essere oggetto di campagne di misurazione affinché possano essere allocati sulle diverse categorie di prodotti trattati, vale a dire:

- Tessile piano ad uso sanitario, ad uso turistico (alberghiero e ristorazione), ad uso residenziale (case famiglia, centri detentivi, case di riposo, etc.);
- Indumenti da lavoro che comprende anche gli indumenti ad alta visibilità e i Dispositivi di Protezione Individuale;
- Kit in TTR Tessuti Tecnici Riutilizzabili), che comprende i teli e camici in TTR da sterilizzare e non, di diverse dimensioni;
- Materasseria, che comprende i materassi e i guanciali;
- Altro (altro non ben definibile nelle categorie sopra definite).



stati effettuati e fornire dimostrazione degli incentivi ottenuti, quali la comunicazione da parte del GSE di ammissione all'incentivo. *Sub criterio d)* indicare l'intervento effettuato, con le relative caratteristiche tecniche ambientali, ed evidenziare, nei documenti prodotti nell'ambito del sistema di gestione dell'organizzazione certificati o nelle certificazioni di prodotto in corso di validità, i collegamenti e i contributi ambientali di tali interventi nell'ambito degli obiettivi di miglioramento continuo, allegando le licenze delle certificazioni di cui si è in possesso. *Sub criterio e)*: Dichiarare il fabbisogno energetico annuo, la quota di energia autoprodotta e utilizzata ed allegare le ultime due bollette energetiche e copia delle Garanzie di Origine acquisite in cui deve essere resa evidenza del mix energetico, che non deve comprendere, tra le fonti rinnovabili, l'energia da fusione nucleare e da combustione di alcuni bioliquidi quali l'olio di palma e assimilati. Dalle bollette deve risultare la denominazione sociale e l'indirizzo a cui è associata la fornitura di energia.

In sede di proposta di aggiudicazione l'amministrazione potrà richiedere ulteriori prove a supporto quali: immagini fotografiche, documentazione fiscale che dimostri gli interventi effettuati. L'aggiudicatario si rende disponibile ad accettare sopralluoghi *in situ* da parte del direttore dell'esecuzione del contratto affinché possa visionare gli impianti con la documentazione tecnica probatoria pertinente.

2. Certificazioni ambientali

Sono assegnati punti tecnici nel caso in cui lo o gli stabilimenti in cui si esegue il servizio sono in possesso delle seguenti certificazioni ambientali:

- possesso del marchio nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti "Made Green in Italy" di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite al servizio oggetto del presente appalto (punti P);
- certificazione di impronta climatica di prodotto conforme alla UNI EN ISO/TS 14067 o equivalenti (punti 0,40* P);
- certificazione dell'impronta idrica di prodotto conforme alla UNI EN ISO 14046 o equivalenti (punti 0,40* P);
- certificazione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla UNI CEI EN ISO 50001 (o equivalenti) o certificazione dell'impronta di carbonio di organizzazione conforme alla UNI EN ISO 14064-1 (Punti 0,4* P).

I punteggi per il possesso delle certificazioni sopra richiamate non sono cumulabili, fatti salvi quelli attribuibili per il possesso della certificazione dell'impronta climatica ed idrica di prodotto.

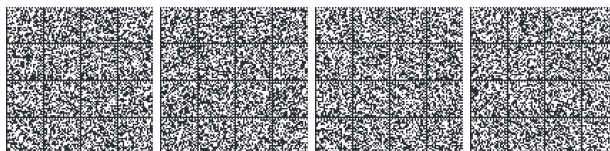
I punteggi sono inoltre assegnati in proporzione alla quota in percentuale di articoli che si intende processare nello stabilimento in possesso di una delle certificazioni sopra richiamate, rispetto al numero di articoli totale.

Verifica: indicare la sede dello o degli stabilimenti presso i quali si intende eseguire il servizio e la quota in percentuale di articoli che verrà processata in ciascuno di essi, specificando quali sono tali articoli. Allegare le licenze delle certificazioni di cui si è in possesso.

3. Riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla logistica

Punti tecnici sono assegnati in modo direttamente proporzionale rispetto alla minore distanza da percorrere nell'esecuzione del servizio per trasportare i prodotti da processare dalla sede di ritiro e consegna e la sede dello o degli stabilimenti di destinazione e laddove i veicoli utilizzati siano "veicoli puliti". In particolare:

- all'offerta che risulta più vantaggiosa per la minor distanza da percorrere tra lo stabilimento o gli stabilimenti e la sede in cui i prodotti devono essere ritirati e consegnati sono assegnati punti X;



- all'offerta che risulta seconda in graduatoria rispetto al minor tragitto da percorrere sono assegnati punti pari a $Y < X$;
- all'offerta che risulta terza in graduatoria rispetto al minor tragitto da percorrere sono assegnati punti $Z < Y$.

Non sono attribuiti punti alle rimanenti offerte.

I "veicoli puliti", definiti dall'art. 4, comma 4, lett. b) e c) 5 della Direttiva (UE) 2019/1161 sono i veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto, quali, ad esempio: l'elettricità; l'idrogeno; i biocarburanti; i combustibili sintetici e paraffinici; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatto (gas naturale liquefatto - GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL)⁶.

Verifica: Indicare la o le sedi degli stabilimenti, il percorso e fornire informazioni sui mezzi di trasporto utilizzati. La distanza è calcolata utilizzando il sito www.distanza.org, considerando la modalità di trasporto "automobile". In caso di più stabilimenti e di una o più sedi da servire, sono indicati i singoli percorsi. La distanza è in tal caso stabilita calcolando la somma dei chilometri percorsi. Dichiarare inoltre marca, modello e variante del veicolo o dei veicoli che verranno usati, il tipo di alimentazione, la classe di omologazione ambientale e, se di proprietà o a noleggio, il numero di immatricolazione.

4. Prodotti tessili noleggiati tramite il servizio

Sub criterio a) Minori impatti ambientali e/o minore contenuto di sostanze pericolose.

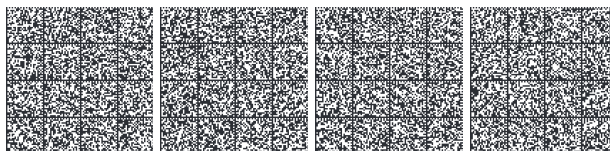
Si assegnano punti tecnici all'offerente che si impegna a fornire tutti gli articoli in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o equivalenti (punti X), oppure almeno il 70% del numero di articoli in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o equivalenti (punti $0,7 * X$), oppure almeno il 50% del numero di articoli in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o equivalenti (punti $0,5 * X$);

Si assegnano punti tecnici all'offerente che si impegna a fornire tutti i prodotti in possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® (punti $Y < X$), oppure almeno il 70% del numero di articoli in possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti (punti $0,7 * Y$); oppure almeno il 50% del numero di articoli in possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti (punti $0,5 * Y$).

I punteggi per il possesso dell'Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 non sono cumulabili con i punteggi attribuibili per il possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti.

⁵ Veicoli N2 o N3 a "emissioni zero" vale a dire privi di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO₂/ kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/ 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di attuazione, o che emette meno di 1 g CO₂/ km misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/ 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di attuazione oppure che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/ 94/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/ 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali.

⁶ Sono esclusi, ai sensi dell'art. 4, lett. b) della Direttiva (UE) 2019/ 1161, i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/ 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.



Sub criterio b) Prodotti tessili in fibre naturali: contenuto di fibre biologiche

Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti tessili in fibre naturali con contenuto di fibre biologiche (ovvero provenienti da piantagioni coltivate con il metodo biologico, secondo il Regolamento (UE) n. 2018/848), proporzionali al maggior contenuto di fibra naturale biologica.

In particolare:

- se il contenuto di cotone (o di altra fibra naturale) biologico è compreso tra il 70% e il 100% rispetto al contenuto totale delle fibre si attribuiscono punti Z;
- se il contenuto di cotone (o di altra fibra naturale) biologico è compreso tra il 50% e il 70%, rispetto al contenuto totale delle fibre e tutta la fornitura di prodotti tessili in fibre naturali ha tali caratteristiche, si attribuiscono punti J<Z.

Il punteggio si ripartisce in proporzione al numero di articoli in possesso dell'una o l'altra caratteristica rispetto al numero totale di articoli noleggiati ed è cumulabile con quello attribuito in base al sub criterio a).

Sub criterio c) Contenuto di riciclato o di sottoprodotto anche derivante da simbiosi industriale

Si assegnano punti tecnici all'offerta di articoli costituiti con parti di tessuti riciclati, o da tessuti composti da fibre sintetiche o di altre fibre, anche naturali con contenuto di riciclato oppure agli articoli costituiti da fibre con contenuto di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale⁷.

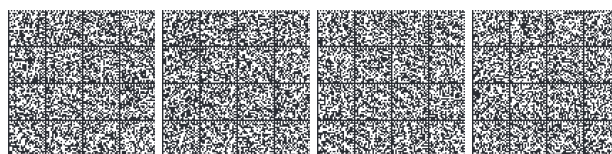
Il punteggio si ripartisce in proporzione al numero di articoli in possesso dell'una o l'altra caratteristica rispetto al numero totale di articoli noleggiati ed è cumulabile con quello attribuito in base al sub criterio a).

Verifica: In offerta tecnica dovranno essere indicati gli articoli con le caratteristiche oggetto di valutazione tecnica, l'etichetta posseduta, che deve essere conforme alle caratteristiche previste dall'art. 69 del D.Lgs. 50/2016, i riferimenti della licenza d'uso della medesima, tra cui il periodo di validità. Si presumono conformi al primo punto elenco del sub criterio b), i prodotti con l'etichetta "Global Organic Textile Standard" (GOTS), e, per il successivo punto elenco, i prodotti con l'etichetta "Organic Content Standard (OCS)", a seconda del contenuto di cotone (o altra fibra naturale) biologico che ivi riportata. Si presumono conformi al sub criterio b) altresì i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologico Ecolabel (UE), nel caso riporti un contenuto di cotone (o altra fibra naturale) biologico sufficiente all'ottenimento dei punteggi.

Sub criterio c) Nel caso di prodotti costituiti da tessuti con fibre riciclate o con fibre ricavate da sottoprodotto derivante da simbiosi industriale, o nel caso di prodotti costituiti con parti di tessuti ricavati da prodotti dismessi, devono essere indicare le caratteristiche del prodotto offerto (natura delle fibre, contenuto di riciclato o di sottoprodotto da simbiosi industriale, provenienza del materiale riciclato o del sottoprodotto derivante da simbiosi industriale, localizzazione degli impianti di fabbricazione ed i mezzi di verifica di conformità posseduti, quali ad esempio la certificazione Global Recycle Standard, Remade in Italy, o equivalenti certificazioni⁸.

⁷ Il contenuto di sottoprodotto da considerare è la proporzione, in massa, di materiale non precedentemente classificato come rifiuto, che risponde a parte dei requisiti previsti dall'art. 184 -bis del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare: a) è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale oggetto; b) è certo che sarà utilizzato nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte di terzi (altre imprese o altri rami d'azienda) che svolgono un'attività che non è in competizione diretta con l'output del processo da cui ha avuto origine; c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia il materiale soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

⁸ Modalità alternative di prova sono ammesse nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 69 del D. Lgs. 50/2016.



5. Adozione di misure per massimizzare il riuso, la preparazione per il riutilizzo ed il riciclo dei tessuti, dei materassi e degli altri prodotti tessili

Si attribuiscono punti tecnici qualora l'offerente dimostri l'attuazione sistematica di misure atte a favorire la massima estensione della vita utile dei prodotti acquisiti e utilizzati nell'ambito dei precedenti contratti di servizio con le seguenti modalità:

- cedendo a titolo gratuito i prodotti ricondizionati che ritiene di non aver più modo di utilizzare nell'ambito di nuovi contratti ad *“enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore”*, così come definiti nel decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 o cedendoli ad altre imprese interessate;
- cedendo i prodotti non più ricondizionabili perché troppo usurati ad altre imprese che utilizzano tessuti di scarto nei propri cicli produttivi oppure ad aziende specializzate nel recupero dei tessuti.

Verifica: descrizione delle misure adottate, indicazione dei soggetti coinvolti e dei risultati conseguiti mediante l'attuazione di tali misure. In sede di proposta di aggiudicazione, e ove non già allegata in sede di offerta, può essere richiesta ulteriore documentazione probatoria.

6. Verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura

All'offerente che attua sistematicamente un sistema di gestione aziendale adeguato e funzionale all'implementazione di una due diligence (*“dovuta diligenza”*)⁹ lungo la catena di fornitura e che sia in grado di dimostrare che determinate fasi produttive siano state eseguite rispettando i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice allegata ai CAM per le forniture di prodotti tessili. Tali punteggi si attribuiscono in maniera direttamente proporzionale al maggior numero di fasi produttive controllate ed in caso di esito positivo di tali controlli, secondo quanto nel seguito riportato.

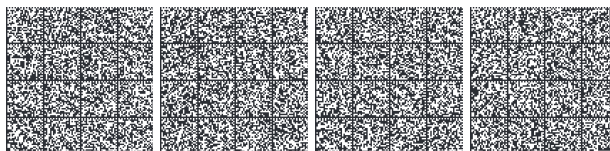
Nel caso di noleggio di prodotti tessili, un punteggio premiante pari a X è assegnato nel caso in cui le fasi di lavorazione del prodotto finito *“controllate”* (ovvero oggetto di verifiche ispettive in situ non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori) siano state:

- il confezionamento (taglio, cucitura),
- la tintura, la stampa
- la rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio)

laddove non siano emerse lesioni dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, indicati nella *“Carta Internazionale dei Diritti Umani”*¹⁰, né le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del D. Lgs. 50/2016 relative a lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, libertà di associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ivi inclusa la legislazione nazionale relativa al lavoro, la normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e all'orario di lavoro vigenti nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura.

⁹ Per **duediligence** si intende il processo attraverso il quale l'impresa può identificare, prevenire, mitigare e comunicare (*account for*) gli impatti negative attuali e potenziali derivanti dalle proprie attività.

¹⁰ La *“Carta Internazionale dei Diritti Umani”* è costituita dall'insieme dei seguenti atti: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966).



Ulteriori punteggi pari a Y sono assegnati qualora siano state controllate anche le seguenti ulteriori fasi produttive:

- tessitura/lavorazione a maglia;
- filatura

laddove, analogamente, non siano emerse criticità.

Nel caso di noleggio di prodotti di cotone o di altre fibre naturali, ulteriore punteggio è assegnato se siano stati garantiti i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose anche per la fase di coltivazione/ginnatura.

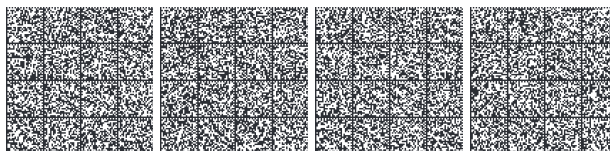
Nel caso di noleggio di materassi, analogamente, deve essere stato oggetto di controllo la fabbrica in cui è realizzato il materiale di imbottitura e il tessuto di cui è rivestito.

Verifica: Si presumono conformi i prodotti provenienti dal commercio equo solidale, ossia importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO a livello internazionale e da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, a livello nazionale), o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio, da FLOCERT a livello internazionale e da Fairtrade Italia a livello nazionale). Analogamente, si presumono conformi i prodotti fabbricati da imprese che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute da organizzazioni pubbliche e sindacati, internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B e che includano l'effettuazione di audit non preannunciati in situ e fuori dai luoghi di lavoro sulla base dell'identificazione dei soggetti coinvolti nella filiera. La conformità fa riferimento alle fasi di produzione, indicate dall'offerente, che risultano controllate in base a tali sistemi.

Si presumono altresì conformi i prodotti in possesso di etichette sociali con le caratteristiche di cui all'art. 69 del D. Lgs. 50/2016, se: i criteri di assegnazione dell'etichetta includano la verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B); lo schema di etichettatura preveda che l'organismo che definisce i criteri di assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso del marchio include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello nazionale; se la verifica di parte terza sia svolta attraverso audit lungo la catena di fornitura, anche non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. In tal caso l'offerente dovrà inserire in offerta i riferimenti relativi licenza d'uso del marchio e le informazioni sulle caratteristiche dello schema dell'etichetta posseduta, ivi inclusa l'indicazione delle fasi produttive per le quali viene assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B).

I prodotti muniti del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono presunti conformi relativamente alle fasi di confezione (taglio), rifinitura/tintura.

La conformità può essere altresì dimostrata attraverso un contratto di servizio con un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le verifiche così come sopra descritte. In tal caso devono essere descritte le filiere, con le sedi degli stabilimenti e l'indicazione delle imprese coinvolte nelle varie fasi produttive dei prodotti offerti, gli audit eseguiti, i risultati di tali audit ed i risultati delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro. Se non accreditata, la società di servizi deve possedere documentati requisiti di professionalità, competenza ed esperienza da valutare in base ai curricula del personale che esegue le verifiche della società stessa, al curriculum societario, nonché in base all'organizzazione operativa di tale società presso i paesi terzi in cui possono essere localizzate alcune attività produttive.



D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI E SISTEMI A PIU' COMPONENTI PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE DEI TESSILI E ASSIMILATI

a) SPECIFICHE TECNICHE

I detergenti devono essere conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti e, se non in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali di cui alla UNI EN ISO 14024, devono essere, così come le sostanze chimiche utilizzate nei “sistemi a più componenti”, conformi ai Criteri ambientali minimi nel seguito riportati:

1. Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Metodi di prova: per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione del 23 giugno 2017¹¹.

La parte A dell'elenco DID¹² sopra indicato specifica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica.

I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) 1272/2008¹³.

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, OCSE 311, ECETOC n.28 (giugno 1988) o metodi equivalenti.

2. Sostanze e miscele non ammesse o limitate

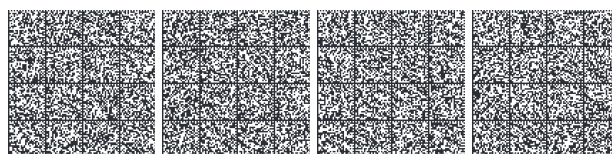
a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione

- Sostanze specifiche non ammesse

¹¹ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>;

¹² <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>

¹³ Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008 C.4 Determinazioni della pronta (ready) biodegradabilità.



Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate, a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali
muschi azotati e muschi policiclici
Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammati
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide ¹⁴ (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido -dietilenti amminopentacetico (DTPA)
idrossi soesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

* Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri, o altre particelle polimeriche sintetiche insolubili, anche se biodegradabili.

- Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni di seguito riportate:

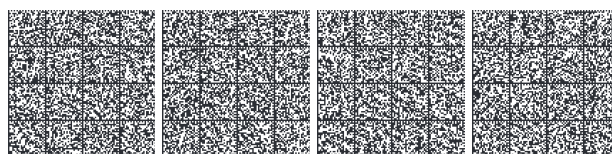
- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

La quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come fosfati e fosfonati) ammessa nel prodotto è riportata di seguito: 1,50 g/kg di bucato.

b) Sostanze e miscele pericolose

Prodotto finale: il prodotto non deve essere classificato né etichettato a tossicità acuta, a tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzante respiratorio o cutaneo, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging) e dell'elenco della tabella A, con le seguenti eccezioni:

¹⁴ <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477>



I prodotti finali che contengono acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti possono essere classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 1 (H410), tossicità cronica categoria 2 (H411) o tossicità cronica categoria 3 (H412), se la classificazione ed etichettatura sono determinate dalla presenza di queste sostanze.

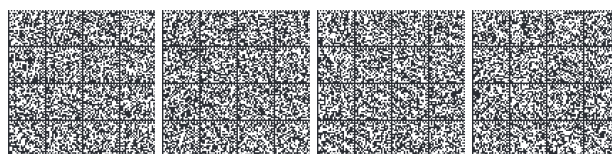
Sostanze utilizzate: il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle) in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco della tabella A¹⁵.

Se più rigorosi prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art.10 del Regolamento (CE) n.1272/2008.

Tabella A elenco delle indicazioni di pericolo

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione)

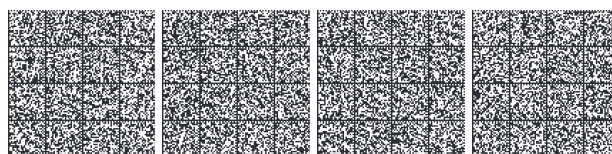
¹⁵ Se più restrittivi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.



se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da quanto previsto alla lettera b)

Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi**	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
Subtilisina	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H411 Tossico per gli organismi acquatici con gli effetti di lunga durata
NTA come impurità in MGDA and GLDA***	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido di idrogeno	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Agente sbiancante: acido iftalimido-perossi-esanoico (PAP)	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Ipoclorito di sodio, sulla base di specifica indicazione del Ministero della Salute e/o dell'ISS legata a particolari esigenze epidemiologiche o laddove richiesto nei capitolati d'appalto o dai responsabili dell'igiene nel caso di DPI o DM usati nel settore sanitario	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata



** Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele

***In concentrazioni inferiori all'0,2% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp¹⁶).

3. Sostanze biocide nei detergenti: conservanti

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il detergente può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF), determinato per via sperimentale, < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

4. Fragranze e coloranti

Tutte le sostanze aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi)¹⁷. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o log Pow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

5. Enzimi

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.

6. Requisiti dell'imballaggio

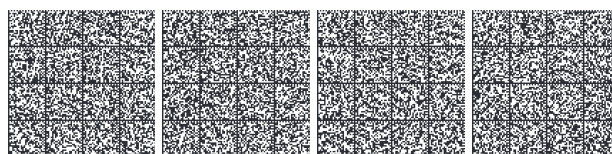
Il prodotto deve essere erogabile con travaso in serbatoi fissi presso l'impianto di lavanderia, e/o deve avere imballaggi con plastica riciclata almeno al 30%, con vuoto a rendere al produttore del detergente, per il relativo riutilizzo da parte del fabbricante del detergente medesimo.

Il sistema del ritiro dell'imballaggio per il relativo riutilizzo da parte del fabbricante del detergente, deve essere dimostrato attraverso una dichiarazione del produttore del detergente, resa ai sensi del DPR n.445/2000, in cui sia descritta la logistica, sia indicata la sede dello stabilimento in cui avviene il riutilizzo degli imballaggi resi e siano allegate idonee immagini fotografiche dello stesso.

Gli imballaggi, se presenti, devono essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

¹⁶ Si considerano le sostanze incluse nella **Candidate list** pubblicata sul sito dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche-ECHA alla data del bando di gara.

¹⁷ Pubblicato sul sito web dell'IFRA: <http://ifraorg.org>



elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	- Etichetta in PS in combinazione con un contenitore in PET, PP o HDPE - Etichetta in PVC in combinazione con un contenitore in PET, PP o HDPE - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $>1\text{g/cm}^3$ usate con un contenitore in PET - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $<1\text{g/cm}^3$ usate con un contenitore in PP o HDPE - Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)
Chiusura	- Chiusura in PS abbinata ad un contenitore in PET, PP o HDPE - Chiusura in PVC in combinazione con un contenitore in PET, PP o HDPE - Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore $> 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con un contenitore in PET - Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dall'imballaggio - Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità $< 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con un imballaggio in PET e chiusure in silicone aventi densità $> 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con un imballaggio in HDPE o PP. - Stagnole e sigilli metallici che restano fissati all'imballaggio o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	- Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

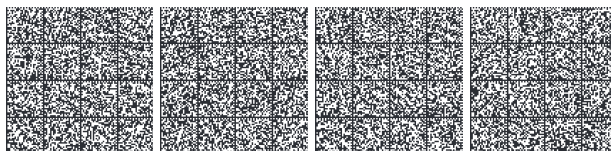
(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

7. Sistemi di dosaggio automatico

I detergenti ed i sistemi a più componenti devono avere dei sistemi di dosaggio o di diluizione automatici, o comunque tali da evitare che la diluizione o il dosaggio sia condotto in maniera arbitraria dagli utilizzatori.

8. Idoneità all'uso

Il detergente deve essere efficace nel dosaggio raccomandato dal produttore. Il prodotto deve pertanto essere sottoposto, una volta diluito in base all'indice di diluizione dichiarato dal fabbricante per l'utilizzo, ai medesimi test prestazionali pertinenti previsti per il rilascio della licenza del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), indicati nel Manuale d'uso <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>.



9. Criteri ambientali minimi dei detergenti e dei “sistemi a più componenti”: verifiche di conformità

La conformità dei detergenti e delle altre miscele acquistate per essere utilizzate nel servizio deve essere dimostrata con rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, nel caso siano privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

Detti laboratori devono eseguire le prove prestazionali e, per quanto riguarda le verifiche sulle caratteristiche ambientali, specifiche verifiche sulla base:

- del controllo documentale effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulla SDS del prodotto stesso;
- di altre informazioni da acquisire dai produttori;
- delle prove analitiche per verificare l'assenza di determinate sostanze nei detergenti e nelle eventuali altre miscele acquistate per essere utilizzate nel servizio. Tali sostanze possono essere una o più di quelle specificatamente individuate nell'elenco sub D, lett. a) specifiche tecniche, punto 2 lett. a) (esempio: atranolo, EDTA, sostanze alchilate perfluorate etc.) o delle altre genericamente individuate in base alle indicazioni di pericolo previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate in Tabella A che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti o una o più delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), quali ad esempio: acido bórico (CAS:10043-35-3), diisodio tetraborato (CAS:1330-43-4), 1-metil-2-pirrolidone (CAS:872-50-4), 2-metossietanolo (CAS:109-86-4), 2-etossietanolo (CAS:110-80-5), che trovano impiego nei prodotti detergenti e nei “sistemi a più componenti”.

In particolare, in riferimento alle SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in Candidate List, nonché le informazioni relative al bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti nelle formulazioni.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà far prelevare un campione dei detergenti utilizzati e far eseguire le prove analitiche per verificare l'assenza di determinate sostanze, sopra richiamate.

Per i prodotti non erogabili con travaso, deve essere descritto il sistema di restituzione del vuoto al produttore e fornita prova del suo effettivo riutilizzo da parte dello stesso, oppure deve essere indicato il contenuto di riciclato nell'imballaggio, che deve essere almeno pari al 30% in peso dell'imballaggio stesso. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di una certificazione ad hoc quale Remade in Italy, Plastica Seconda Vita o equivalenti.

20A07161

